

N. 2499/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.

TRIBUNALE DI SIENA

SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno 13 giugno 2023 alle ore 11.30 all'udienza del Giudice OP, dott.ssa
Carla Maglioni, sono presenti:
Avv. COMBA
FEDERICO, per l'attore;
l'Avv. per la in sostituzione
dell'Avv.
Si procede al conferimento dell'incarico peritale.
E' presente il C.t.u. dott.ssa nominata dal Giudice con la
riservata ordinanza del 7 marzo 2023, la quale dichiara di essere disposta ad
accettare l'incarico.
Il Giudice ricorda al Consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato
ad adempiere. Il C.t.u. presta il giuramento ripetendo ad alta voce la
seguente formula: «Giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al
solo scopo di fare conoscere la verità»

L'Avv. chiede che il quesito venga integrato in base ai documenti prodotti con la propria seconda memoria istruttoria e come richiesto nella terza memoria autorizzata.

Il Giudice, quindi, conferisce al consulente l'incarico di rispondere al seguente quesito, così riformulato:

[Digitare il testo] Pag. 1





- "1. Accerti il CTU che, a seguito della stipula del mutuo del 17/05/2005, sono intervenuti gli accordi del 04/05/2010 e del 18/07/2011, con il quale ultimo, al quale risulta allegato il piano di ammortamento, le parti convenivano di mettere nuovamente in ammortamento l'importo complessivo in linea capitale di € 194.712,71, con effetto dal 10/07/2011 e termine con la rata scadente il 10/05/2041.
- 2. Accerti il CTU se le quote interessi di ciascuna rata sono sempre e solo calcolate sul debito capitale residuo per tempo vigente, sulla base della legge dell'interesse semplice. In caso contrario elimini dal piano di ammortamento del mutuo l'effetto anatocistico.
- 3. Accerti il CTU se, alla data di stipula del contratto, il tasso corrispettivo pattuito in detto contratto sia superiore al tasso soglia determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la categoria di operazioni in cui rientra il contratto in esame.
- 4. Accerti il CTU se, sulla base della documentazione in atti, sono stati corrisposti interessi di mora e, solo in caso affermativo, accerti il CTU se l'interesse moratorio convenzionalmente pattuito in contratto sia superiore, alla data della stipula, al tasso soglia determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la categoria di operazioni in cui rientra il contratto in esame avendo cura di aumentare il TEGM per calcolare il tasso soglia di 2,1 punti percentuali.
- 5. Nel caso in cui risulti che il tasso moratorio pattuito in contratto superi il tasso soglia determinato, con la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la categoria di operazioni in cui rientra il contratto in esame, provveda il Consulente a calcolare le somme corrisposte dalla parte finanziata alla Banca a titolo di mora, riportando gli interessi di mora corrisposti entro il tasso soglia o, in alternativa, entro il

[Digitare il testo] Pag. 2





tasso corrispettivo, laddove non usurario, ovvero, laddove venga accertata l'usurarietà sia del tasso corrispettivo che moratorio, provveda al ricalcolo senza l'applicazione di interesse alcuno determinando la differenza da rimborsare alla parte finanziata.

L'Avv. si riserva la nomina di un consulente di parte sino all'inizio delle operazioni peritali.

L'Avv. nomina CTP il dott. con studio in Pistoia – tel. 6 – email:

Il Giudice assegna al CTU termine di giorni 90 dall'inizio delle operazioni peritali - che vengono fissate sin d'ora per il 26 giugno 2023 ore 15.30 presso il suo studio - per la trasmissione alle parti della bozza di relazione.

Assegna termine alle parti di successivi giorni 15 per trasmettere al CTU le proprie osservazioni.

Fissa termine al CTU di ulteriori 15 giorni per il deposito dell'elaborato peritale contenente le risposte alle eventuali osservazioni dei CTPP.

"Della parte del presente verbale recante la trascrizione della deposizione viene data lettura al CTU. Essendo il verbale redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, si fa menzione ai sensi dell'art. 126 c.p.c. che il CTU risulta impossibilitato a sottoscriverlo."

Il Giudice rinvia, come da calendario già fissato, all'udienza del 5 dicembre 2023 in attesa del deposito della CTU.;

visto l'art. 127 ter cpc;

[Digitare il testo] Pag. 3





DISPONE la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA alle parti termine perentorio fino alla data dell'udienza, **5 dicembre 2023**, per il deposito delle predette note scritte;

AVVERTE sin d'ora che se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, il Giudice assegnerà un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fisserà udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà alla nuova udienza, il Giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, chiede ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta in parola, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

Dispone l'inserimento nello storico del fascicolo informatico, a cura della cancelleria, dell'annotazione "trattazione scritta".

E' verbale.

Il Giudice OP dott. Carla Maglioni



